



Mesagne 26/02/2008

**OGGETTO: Elezioni Politiche ed Amministrative del 13 e 14 aprile 2008
Propaganda elettorale -**

**A Tutti i Partiti Politici Locali
LORO SEDI**

Le presenti istruzioni sono intese ad illustrare le disposizioni di legge che più direttamente disciplinano la materia della propaganda in occasione delle consultazioni elettorali.

La Legge 4/4/1956 nr. 212 mira a moderare eccessi e dispendi assicurando nello stesso tempo ai Partiti e alle Organizzazioni politiche, durante la campagna elettorale parità di condizioni per la propaganda eliminando qualsiasi privilegio .

La Legge 24/04/1975 nr. 130 ha inteso scoraggiare alcune forme di propaganda particolarmente costosa ed a carattere esclusivamente spettacolare concentrando lo svolgimento della campagna elettorale entro termini non troppo lunghi ma comunque sufficienti alla discussione dei temi ed alla conoscenza dei candidati, necessarie per una cosciente scelta elettorale.

1. AFFISSIONE DI PROPAGANDA ELETTORALE

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie che siano intesi direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori . Pertanto possono costituire mezzi di propaganda mediante affissione :

- a) gli stampati di qualsiasi genere inerenti la propaganda elettorale
- b) gli stampati recanti indicazione dei partiti, di gruppi politici o di nomi di candidati
- c) le riproduzioni di simboli di partiti, di contrassegni di lista o di candidature, gli avvisi di comizi , assemblee a scopo elettorale e gli altri tipi di stampe, vignette, disegni, fotografie che possono avere qualsiasi riferimento alla propaganda elettorale.

2. REGIME DELLE AFFISSIONI NEI PRIODI NON DISCIPLINATI DALLA LEGGE

Fuori del periodo in cui le affissioni di propaganda elettorale sono soggetti alla particolare disciplina, esse possono essere eseguite secondo quanto previsto dal DPR 639 del 26/10/1972 che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e dal D.lvo 15/11/1993 n. 507, nonché dai Regolamenti comunali in materia;



3. SPAZI SPECIALI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

La Legge prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente in appositi spazi stabiliti a tale scopo dalla Giunta Municipale. Tali spazi sono assegnati ai partiti ed ai gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature; un uguale numero di spazi è destinato alle affissioni da parte di tutti coloro che, non partecipando direttamente alla competizione, vogliono ugualmente intervenire nella campagna elettorale.

4. TERMINE FINALE DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

L'art. 8 della legge 130/1975 sancisce il divieto, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri. Pertanto ad iniziare dalle ore 0,01 del sabato precedente il primo giorno di votazione non è consentita l'affissione di nuovi mezzi di propaganda elettorale negli appositi spazi stabiliti dalla Giunta.

5. DIVIETO DELLA PROPAGANDA NEGLI SPAZI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni:

- a) è vietata l'affissione di qualsiasi materiale negli spazi destinati alle normali affissioni;
- b) è vietata l'esposizione di materiale negli spazi di pertinenza degli interessati. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici poste in luoghi pubblici o esposti al pubblico.
- c) È vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali, manifesti, in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nella porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi, sugli alberi o sui pali.

6. PARTICOLARE FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

L'art. 1 della legge 212 fa assoluto divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Stante la chiarezza della norma non si ritiene che l'ansidetta disposizione necessiti di particolare illustrazione, pur tuttavia è opportuno precisare che il divieto citato deve essere interpretato nella forma più estensiva possibile.

Infine a titolo di esempio si evidenzia che, pur non essendo comprese nella indicata elencazione, non possono ritenersi consentite le iscrizioni su monumenti od opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi ecc.

7. DIVIETO DI PROPAGANDA FIGURATIVA A CARATTERE FISSO.

L'art. 6 della legge nr. 212 prescrive il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione.



Pertanto deve ritenersi proibito oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi , striscioni, ecc. , a carattere fisso ogni altra forma di propaganda a mezzo di cartelle, targhe, tende, ombrelloni, gazebo.

Per Tale ultima struttura (gazebo) poiché è invalso l'uso di installarli in luoghi pubblici , il Ministero dell'Interno ha ritenuto che possa essere consentita l'utilizzazione degli stessi a fini elettorali solo alle seguenti condizioni:

a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;

b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge 212/1956 e successive modificazioni.

In sostanza, il Ministero ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio della propaganda elettorale consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. (Circolare –CE 27/2006)

Sono esclusi dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti in qualunque momento tali siano istituite.

8. COMITATI ELETTORALI

I comitati che vengono istituiti temporaneamente durante la campagna elettorale devono ritenersi come sede periferica di partito, per cui le insegne sono escluse dal divieto. Poiché in tali locali vengono affissi manifesti di propaganda elettorale si ritiene , così come fatto presente dalla Prefettura di Brindisi con nota nr. 6183 / 2 del 12/07/1996 che per la violazione dell'art. 8, 3° comma della Legge 212/1956 requisito indispensabile è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito dunque non ricorre quando il manifesto sia visibile al passante che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consente anche la visione all'interno.

Per semplificare:

costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; Non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile dall'esterno attraverso la vetrina.

9. DIVIETO DEL LANCIO O GETTO DI VOLANTINI

Il predetto art. 6 vieta il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto ed il lancio di volantini, mentre ne è consentita la distribuzione.

L'art. 6 inoltre vieta ogni forma di propaganda luminosa mobile intesa come propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili . E' il caso di ricordare che tali veicoli devono possedere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale.



10. PUBBLICITA' FONICA

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni.

La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco ed è comunque limitata al preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Infine nel rammentare che, a partire dal 14/03/2008, 30° giorno precedente alla data delle elezioni, i promotori delle riunioni di propaganda elettorale sono esentati dall'obbligo di doverne dare avviso al Commissariato di PS in conformità all'ultimo comma dell'art. 18 del TU nr. 773 del 1931, si rappresenta l'opportunità di tenere informato i responsabili locali delle Forze dell'Ordine di tale manifestazione.



Vice Segretario Generale
(Dott. Giovanni GIOIA)